



associazione pionieri e veterani eni

STATUTO

15 Giugno 2016

Associazione Pionieri e Veterani ENI

Premessa

Con Legge 10 febbraio 1953 n. 186 fu costituito l'Eni e a esso fu attribuito il compito di costituire e controllare società operanti nel settore degli idrocarburi liquidi e gassosi. Gli appartenenti alle Società AGIP S.p.A., SNAM S.p.A. e Agip Petroli S.p.A. per mantenere alto lo spirito aziendale, la solidarietà e il legame tra loro, avevano costituito:

- l'Associazione Pionieri e Veterani Snam ("APVS") (10.12.1990);
- l'Associazione Pionieri e Veterani Agip("APVA") (31.01.1992);
- l'Associazione Tempo Agip - Associazione dei Veterani dell'Agip Petroli ("Tempo Agip") (08.04.1992).

Le suddette Associazioni il 28 gennaio 2003, con atto del Notaio Ezio Ricci di San Donato Milanese, hanno deciso di confluire in un'unica Associazione denominata "Associazione Pionieri e Veterani Eni", alla quale possono iscriversi e partecipare tutti gli ex dipendenti e i dipendenti delle varie Società oggi facenti parte del Gruppo Eni o che ne abbiano fatto parte, purché sussistano i requisiti previsti dallo Statuto.

I – COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

Sotto il patrocinio dell'ENI S.p.A., è costituita tra coloro che hanno lavorato nel Gruppo Eni per almeno 15 anni una Associazione volontaria denominata: "Associazione Pionieri e Veterani Eni", e in forma abbreviata "APVE" (di seguito chiamata anche "Associazione").

L'APVE ha sede legale a San Donato Milanese e uffici a San Donato Milanese e Roma.

Parte essenziale dell'Associazione è anche costituita da tutte le Sezioni esistenti in Italia e dalle altre che potranno essere costituite con le modalità previste dal presente Statuto. La struttura e le funzioni delle sezioni sono specificate all'Art. 13.

Alle Sezioni di San Donato Milanese e di Roma sono altresì attribuiti compiti specifici in supporto al Consiglio Direttivo e agli altri Organi Statutari dell'Associazione.

Potranno fare parte dell'APVE, su loro specifica richiesta, altre associazioni costituite nell'ambito di Società del Gruppo Eni, che abbiano stessi scopi e finalità; il Consiglio Direttivo delibererà sulla loro ammissione, sulle relative modalità di ingresso e sulla loro rappresentanza negli Organi Statutari.

La durata dell'Associazione è indeterminata.

Art. 2

Scopi dell'Associazione, che è rigorosamente apartitica e senza fini di lucro, sono quelli di promuovere la solidarietà tra i Soci per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale quali:

- a) mantenere vivo nel tempo lo spirito, i valori ed i meriti in ambito sociale, culturale, imprenditoriale, tecnico-scientifico acquisiti nel Gruppo Eni, e ricordare la figura e le opere di Enrico Mattei, fondatore e primo Presidente dell'Eni, e di quanti hanno operato per i successi dell'Azienda;
- b) mantenere e sviluppare il legame generazionale tra coloro che hanno vissuto le origini e coloro che hanno contribuito allo sviluppo, alla crescita e all'attuale dimensione del Gruppo Eni;
- c) favorire e sostenere raggruppamenti di Associati che manifestino la volontà di riunirsi per omogeneità di esperienze e lavoro, e comuni interessi culturali e sociali;
- d) curare l'approfondimento della conoscenza delle tematiche e della vita delle Società del Gruppo Eni, dei problemi del mondo energetico nel quale esse operano, anche attraverso contatti con le strutture aziendali e i colleghi in servizio;
- e) stabilire contatti e scambi di esperienza con altre Associazioni, italiane e internazionali, che raggruppino persone aventi trascorse esperienze di lavoro nel settore minerario, petrolifero, energetico o che comunque abbiano prestato la loro attività in specifici settori di Società del Gruppo Eni;
- f) collaborare ad aggiornare e mantenere un archivio di documentazione storica e testimonianze sull'Eni e sulle Società del Gruppo in collegamento con l'Archivio Storico Aziendale;
- g) promuovere iniziative culturali, con priorità ai temi dell'energia, dell'ambiente, del lavoro, della ricerca e della cooperazione internazionale, nonché altre iniziative idonee a consolidare lo spirito di partecipazione all'Associazione;
- h) promuovere altre iniziative, convegni e convivi di interesse per gli Associati e per l'Eni, compatibili con le finalità dell'Associazione, anche attraverso la cooperazione con organismi in ambito nazionale e internazionale.

II - I SOCI

Art. 3

1) Caratteristiche dei Soci

Possono domandare di diventare Soci dell'APVE con la qualifica di Veterani coloro che, condividendo gli scopi dell'Associazione, abbiano prestato la loro attività lavorativa, continuativamente, prevalentemente, o comunque per un significativo periodo di tempo, nell'Eni o in una delle sue Controllate e/o Consociate o:

- a) siano pensionati al momento della domanda, avendo raggiunto l'età pensionabile in Eni o in Società del Gruppo;
- b) siano ancora in servizio, avendo però conseguito il riconoscimento dei quindici anni di anzianità nell'Eni o in Società del Gruppo;
- c) siano coniugi superstiti del Socio.

Le domande di ammissione sono presentate al Presidente della Sezione nel cui ambito intendono iscriversi i richiedenti. Ciascun Presidente di Sezione, fatte le preliminari verifiche sui requisiti di ammissibilità ai sensi del presente paragrafo, trasmette le domande, con la propria proposta di ammissione, al Presidente dell'APVE, che provvede su tale ammissione. Tuttavia, nei casi di dubbio sui requisiti di ammissibilità, il Presidente dell'APVE sottopone le domande al Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

I Soci hanno tutti pari dignità, diritti e doveri, salvo quanto previsto al paragrafo 4 del presente articolo, e sono tenuti all'osservanza dello Statuto e del Regolamento. Sono in particolare tenuti al pagamento della quota sociale annua ad eccezione dei Soci di Diritto e dei Soci Onorari.

2) Soci Pionieri

Sono Soci Pionieri coloro che sono stati assunti dall'Eni o da una Società controllata prima del 27.10.1962, data della tragica morte dell'Ing. Enrico Mattei. Diventano Soci Pionieri anche gli iscritti che superano i quarantacinque anni dalla data di assunzione.

3) Soci di Diritto e Soci Onorari

Sono Soci di Diritto i membri dei Comitati Promotori che hanno costituito le Associazioni "Apva", "Apvs", "Tempo Agip" e APVE. Sono anche Soci di diritto il Presidente e l'Amministratore Delegato dell'Eni in carica. Il Consiglio Direttivo può nominare Soci di diritto alti dirigenti del Gruppo Eni limitatamente al periodo della carica.

Il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri, può nominare Soci Onorari cittadini italiani o di altri paesi che abbiano acquisito particolari meriti riferibili alla loro attività nel promuovere il prestigio ed i valori ideali dell'Eni.

I Soci di Diritto e Onorari sono esentati dall'obbligo di pagamento della quota sociale, ma sono eleggibili a tutte le cariche dell'Associazione.

4) Soci Simpatizzanti

Possono essere ammessi all'Associazione come Soci Simpatizzanti persone che, presentate da almeno cinque Soci, pur non essendo in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1) del presente articolo, ma condividendo le caratteristiche e gli scopi dell'Associazione, ne facciano richiesta alla Sezione APVE nel cui ambito risiedono. La Sezione trasmette le domande al Presidente dell'APVE, che delibera l'eventuale ammissione, sentito il parere del Collegio dei Probiviri e del Consiglio Direttivo. I Soci Simpatizzanti sono tenuti all'osservanza dello Statuto, compreso il pagamento della quota annuale, ma non hanno diritto di voto né possono far parte degli Organi Statutari. Il numero dei Soci Simpatizzanti non potrà superare il trenta per cento della totalità dei Soci.

5) Recesso e decadenza

Fermo restando che la temporaneità della partecipazione alla vita associativa è esclusa nell'ambito di ciascun anno sociale,

- a) il Socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta;
- b) il Consiglio Direttivo può deliberare, con la maggioranza di almeno 2/3 dei presenti e su parere del Collegio dei Probiviri, l'espulsione di un Socio per condotta incompatibile con lo spirito e gli scopi dell'Associazione;
- c) il mancato pagamento della quota sociale annuale entro il 31 dicembre dell'anno in corso fa perdere la qualifica di Socio.

6) Condizioni particolari

L'attività dei Soci non può essere in nessun caso retribuita; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell'incarico assunto e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'elezione o la nomina a cariche politico-amministrative sono incompatibili con cariche negli Organi dell'Associazione.

I Soci Onorari, di Diritto, Pionieri, Veterani e Simpatizzanti avranno una tessera personalizzata con l'indicazione della qualifica. La denominazione di Pioniere scatta al 1° Gennaio dell'anno di riferimento.

III - ORGANI STATUTARI

Art. 4

1) Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri
- il Consiglio Generale delle Sezioni

2) Sono Organi delle Sezioni

- l'Assemblea Sezionale
- il Consiglio Sezionale
- il Presidente.

Tutti gli Organi durano in carica tre anni e tutti i componenti sono rieleggibili.

III/1 - ASSEMBLEA GENERALE

Art. 5

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'Associazione e decide su quanto le viene demandato a norma di Statuto.

All'Assemblea possono partecipare, con eguali diritti e con le modalità previste nello Statuto e nel Regolamento, tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in corso, ad eccezione dei Soci Simpatizzanti, nonché i Soci di Diritto e Onorari.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro i sei mesi successivi alla chiusura di ciascun esercizio sociale annuale, per l'approvazione del bilancio e delle relazioni che l'accompagnano, nonché, quando sia scaduto il triennio di permanenza in carica, per il rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea può riunirsi anche, in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un decimo dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

L'avviso di convocazione, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, deve essere spedito per posta a ciascun Socio, al domicilio risultante dal Libro Soci, almeno 20 giorni prima della data di riunione dell'Assemblea.

Ogni Socio può delegare per iscritto un altro Socio o, farsi rappresentare da un Delegato di Sezione, in conformità alle norme del Regolamento, che fisserà i limiti per le relative deleghe.

Art. 6

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei Soci; nel calcolo si computano anche i Soci presenti per delega. In seconda convocazione - che deve tenersi almeno un'ora dopo l'orario fissato per la prima - l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti di persona o per delega.

La Presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente in carica o, in sua assenza o impedimento, nell'ordine, al Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo, al Vice Presidente designato dall'Eni, o al componente del Consiglio Direttivo più giovane d'età.

Di ogni seduta dell'Assemblea viene redatto, dal Segretario del Consiglio Direttivo, un verbale che sarà conservato a sua cura nell'apposito Libro Verbali dell'Assemblea.

L'Assemblea non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7

Sono di competenza dell'Assemblea Generale:

- a) la ratifica dei risultati delle elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, nonché la presa d'atto della nomina del Vice Presidente da parte dell'Eni;
- b) la determinazione della quota sociale per l'anno successivo;
- c) l'approvazione del bilancio annuale;
- d) l'approvazione del programma annuale di attività per l'anno successivo, nelle sue linee di massima, sulla base delle proposte del Consiglio Direttivo e di qualunque Socio intenda formularle inviandole al Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea;
- e) la nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, di eventuali Presidenti Onorari.

Le proposte di delibera sottoposte all'Assemblea in prima o in seconda convocazione sono approvate con la maggioranza del cinquanta per cento più uno dei presenti di persona o per delega.

Tuttavia le delibere di modifica del presente Statuto, escluso il mutamento della sede legale, sono valide se approvate, dall'Assemblea convocata in sede straordinaria, con voti favorevoli pari almeno al quaranta per cento dei Soci dell'APVE in prima convocazione e con la maggioranza dei due terzi dei presenti di persona o per delega in seconda convocazione. In caso di proposta di scioglimento dell'Associazione, la stessa, oltre ad essere soggetta alle maggioranze anzidette, deve essere comunicata ai singoli Soci, a cura del Consiglio Direttivo e con adeguata motivazione, almeno 45 giorni prima dell'Assemblea Straordinaria in cui tale proposta deve essere discussa.

III/2 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8

Il Consiglio Direttivo si compone di tredici membri, dodici dei quali eletti dai Soci e uno designato dall'Eni S.p.A., che ricopre di diritto la carica di Vice Presidente.

Ai fini dell'elezione dei membri del Consiglio Direttivo da parte dei Soci si applicheranno le norme previste dal Regolamento. Ciascun Socio potrà indicare un massimo di 5 preferenze e voterà esclusivamente tramite servizio postale.

Alle operazioni di voto e di scrutinio provvede un Comitato Elettorale i cui componenti sono designati dal Presidente dell'Associazione su indicazione del Consiglio Direttivo. I componenti del Comitato Elettorale non possono essere tra i candidati a cariche elettive dell'Associazione.

Liste di candidati o candidature singole debbono essere presentate almeno quarantacinque giorni prima della data di inizio delle elezioni. Le candidature, collettive o singole, debbono essere presentate da almeno dieci soci che non siano a loro volta candidati.

Fermo restando quanto sopra previsto nel presente Art. 8, le norme che regolano l'elezione degli Organi dell'Associazione sono definite dal Regolamento.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Nel corso di tale triennio i Consiglieri cessano dalla carica per dimissioni o per le altre cause di cui all'Art. 3, Paragrafo 5.

Nel caso vengano meno, nel corso del triennio, uno o più Consiglieri, si procede alla cooptazione di coloro che risultano tra i primi dei non eletti, procedendo in ordine decrescente di voti ricevuti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente o uno dei Vice Presidenti lo ritengano opportuno, o ne facciano richiesta almeno sei Consiglieri. Perché sia valida una riunione del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno sette Consiglieri.

Qualora il Presidente, di propria iniziativa o su proposta di altri Consiglieri, ritenga che specifiche delibere, o pareri, non richiedano l'esigenza di una discussione nell'ambito del Consiglio Direttivo, può trasmettere ai Consiglieri i relativi quesiti, chiedendo di esprimere il proprio voto o parere per iscritto. In caso di mancata risposta nel termine fissato nella richiesta del Presidente, si intenderà espresso voto, o parere, favorevole. Inoltre il Presidente, d'intesa anche informale con almeno altri sei consiglieri, può convocare riunioni del Consiglio Direttivo tramite videoconferenza.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, a cura del Segretario, un verbale che sarà conservato nel Libro dei Verbali del Consiglio. Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo; a lui viene affidata la custodia dei Verbali e degli atti ufficiali degli Organi Statutari.

Art. 9

Sono di competenza del Consiglio Direttivo tutte le deliberazioni che il presente Statuto non riserva espressamente all'Assemblea Generale o ad altri Organi dell'Associazione.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) all'atto del suo insediamento, nomina nel proprio seno tra i membri eletti il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente in aggiunta a quello designato dall'Eni e il Segretario, che può essere un Socio estraneo al Consiglio. In questo caso, questi partecipa alle riunioni con diritto di parola ma non di voto, e avrà anche il compito di archiviare, conservare e curare gli atti ufficiali e la documentazione dell'Associazione;

- b) convoca l'Assemblea in Sede Ordinaria almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'Esercizio Sociale Annuale, nonché quando ne abbia ricevuto richiesta ai sensi dell'Art. 5, rispettando i termini statutari di preavviso. Può deliberare altresì di convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo reputi opportuno;
- c) predispose, alla fine di ogni Esercizio Sociale Annuale, il Bilancio dell'Associazione, corredandolo di una Relazione riguardante l'attività svolta nell'anno e gli aspetti contabili del Bilancio stesso. Il Bilancio deve essere sottoposto, almeno 45 giorni prima della data dell'Assemblea, al Collegio dei Revisori dei Conti affinché esso rediga la propria Relazione. Il Bilancio, con le relazioni che l'accompagnano, deve essere depositato nella Sede dell'Associazione e inviato a tutte le Sezioni almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea alla quale sarà sottoposto. Durante questo periodo ogni Socio avrà la facoltà di prenderne visione. Nel Bilancio devono essere specificatamente indicati i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
- d) indice, alla scadenza del triennio, le elezioni per rinnovo degli Organi Statutari dell'Associazione, a norma del presente Statuto e del Regolamento;
- e) stabilisce la Quota Sociale Annuale per l'anno successivo da proporre all'Assemblea Ordinaria per la sua approvazione;
- f) predispose il programma di massima dell'attività dell'Associazione, da presentare all'Assemblea ordinaria, e propone il bilancio preventivo per l'anno successivo, per l'approvazione;
- g) cura la puntuale esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e può decidere particolari iniziative che, anche se non previste nel programma di massima approvato dall'Assemblea, siano con questo compatibili o ne costituiscano l'opportuno complemento;
- h) delibera sull'ammissione di nuovi Soci, verificandone i titoli di ammissibilità, nei casi in cui tale delibera è prevista dall'art. 3 punto 1); esprime il proprio parere nei casi di cui all'Art. 3 punto 4); delibera l'espulsione dei Soci nei casi di cui all'art. 3 punto 5b), preso atto del parere del Collegio dei Probiviri; provvede alla nomina dei Soci di Diritto ed Onorari;
- i) vigila sull'incasso dei contributi volontari di Soci e di terzi e sull'incasso delle Quote Sociali da parte delle Sezioni. E' inoltre responsabile della gestione dei fondi e del patrimonio dell'Associazione anche attraverso opportune deleghe da conferire a Soci;
- l) provvede alla cooptazione di nuovi Consiglieri secondo l'art. 8 e deve presentarsi dimissionario all'Assemblea convocata entro i sei mesi dalla chiusura dell'Esercizio Sociale, allorché sia scaduto il triennio di carica;
- m) propone all'Assemblea le eventuali modifiche dello Statuto, compreso il mutamento della Sede Legale;
- n) delibera la costituzione di Sezioni, ne definisce il Regolamento e, prende atto del programma annuale e del rendiconto economico delle attività svolte dalle stesse nell'ambito delle direttive emanate;
- o) redige, approva e, occorrendo, modifica il Regolamento generale (in questo Statuto, per brevità, chiamato il "Regolamento") per il funzionamento dell'Associazione;
- p) definisce le funzioni degli uffici di San Donato Milanese e di Roma;
- q) sentito il parere del Collegio dei Probiviri, propone all'Assemblea lo scioglimento dell'Associazione. In caso di scioglimento sarà nominato un Collegio di tre liquidatori, che dovrà curare la devoluzione del patrimonio residuo ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto eventualmente dalla legge e salva diversa destinazione imposta per legge;
- r) può delegare a Consiglieri o a Soci l'espletamento di incarichi di funzioni specifiche.

In assenza del Presidente, le sedute del Consiglio sono presiedute nell'ordine dal Vice Presidente nominato dal Consiglio Direttivo, dal Vice Presidente designato dall'Eni, o dal Consigliere più giovane.

III/3 - PRESIDENTE

Art. 10

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ne sottoscrive il Bilancio, gli atti e la corrispondenza; le funzioni vicarie sono svolte dal Vice Presidente eletto o, in sua assenza, dal Vice Presidente designato dall'Eni.

Spetta al Presidente soprintendere alla gestione dell'Associazione, coordinare le attività dell'Associazione, assicurare l'attuazione delle indicazioni del Consiglio Direttivo, convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e le Assemblee dell'Associazione.

Il Presidente può delegare in via temporanea alcune delle sue funzioni ad altri Consiglieri.

La legale rappresentanza e l'obbligo di sottoscrivere il bilancio annuale non sono delegabili.

Il Presidente rimane in carica per la durata del Consiglio e può essere nuovamente nominato in tale carica per non più di un secondo mandato.

III/4 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 11

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri ed è eletto dai Soci con voto per corrispondenza, limitato a due nomi, preferibilmente tra Soci aventi particolare competenza in materia amministrativa e contabile.

Al Collegio dei Revisori dei Conti si applicheranno, ove compatibili, le altre norme dell'Art. 8 del presente Statuto.

Il Collegio nomina nel suo seno un Presidente, che convoca e presiede le riunioni.

Qualora, nel corso del triennio, venga meno un componente del Collegio, il Presidente dell'Associazione chiama a sostituirlo il Socio primo dei non eletti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, riunendosi su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo reputi opportuno o su richiesta degli altri due Revisori, vigila sulla corretta riscossione e amministrazione delle quote sociali e dei contributi volontari, sulla situazione di cassa, sulla tempestività dei pagamenti e sulla conformità alle leggi vigenti, comprese quelle fiscali, di ogni atto dell'Associazione che abbia rilevanza amministrativa.

Al termine di ogni Esercizio Annuale riceve dal Consiglio Direttivo il Progetto di Bilancio, ne verifica la rispondenza ai documenti contabili e la conformità alle leggi in vigore e redige una relazione che, unitamente al Progetto di Bilancio ed alla Relazione del Consiglio Direttivo, deve rimanere depositata per trenta giorni nella Sede Sociale.

III/5 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 12

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri ed è eletto dai Soci con voto per corrispondenza limitato a due nomi.

Al Collegio dei Probiviri si applicheranno, ove compatibili, le altre norme dell'Art. 8 del presente Statuto.

Esso elegge nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Qualora, nel corso del triennio, venga meno un componente del Collegio, il Presidente dell'Associazione chiama a sostituirlo il Socio primo dei non eletti.

Spetta al Collegio dei Probiviri emettere il proprio parere sulla espulsione di Soci per i motivi previsti dall'art. 3, paragrafo 5-b), sull'ammissione, su proposta dal Presidente dell'APVE, dei Soci Simpatizzanti e di Soci non in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, paragrafo 1, nonché sullo scioglimento di Sezioni a sensi dell'art. 13.

Il Collegio dei Probiviri è investito di ogni controversia che possa sorgere tra gli Organi dell'Associazione e i Soci, o tra i Soci fra loro: in questi casi, esso agirà come Collegio Arbitrale Irrituale, e la sua decisione sarà considerata dalle parti in controversia come espressione della loro stessa volontà, in modo che non sia appellabile e le parti vi si adeguino secondo buona fede.

Il Collegio dei Probiviri, infine, procede inappellabilmente all'interpretazione delle norme del presente Statuto, quando vi sia controversia o dubbio di interpretazione.

III/6 – SEZIONI

Art. 13

Base per il funzionamento dell'Associazione è la Sezione, la quale, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale approvata dal Consiglio Direttivo, realizza direttamente e autonomamente, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento ed entro i limiti delle proprie risorse disponibili, la sua attività associativa.

La Sezione, la cui costituzione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, è formata dai Soci della Circostrizione Territoriale che siano in regola con il pagamento delle Quote Sociali o che, avendone i requisiti, abbiano fatto domanda per diventare Soci.

Tutte le Sezioni hanno diritto di essere rappresentate nelle Assemblee dell'Associazione secondo le norme del Regolamento.

Gli Organi Sociali delle Sezioni sono quelli previsti dall'Art. 4, Paragrafo 2.

Il numero dei Consiglieri di ciascuna Sezione e le loro funzioni sono definiti dal Regolamento

L'Associazione fornirà indicazioni e assistenza alle Sezioni ai fini del corretto adempimento delle loro funzioni.

L'attività delle Sezioni è soggetta alla vigilanza degli Organi dell'Associazione, i quali interverranno nelle maniere opportune a garanzia del rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento

Il Consiglio Direttivo dell'APVE, sentito il Collegio dei Probiviri, potrà sciogliere, con provvedimento adeguatamente motivato, una Sezione in caso di ripetute violazioni delle norme statutarie oppure qualora situazioni particolari lo richiedano.

III/7 – CONSIGLIO GENERALE DELLE SEZIONI (C.G.d.S.)

Art. 14

Viene costituito il Consiglio Generale delle Sezioni, avente lo scopo di promuovere incontri fra i rappresentanti delle Sezioni con il Consiglio Direttivo per scambi di informazioni e per un comune e partecipato indirizzo dell'Associazione.

Il C.G.d.S. si riunirà fino a due volte all'anno, di cui una in occasione dell'Assemblea annuale dell'Associazione e l'altra, eventuale, preventivamente ad una seduta del Consiglio Direttivo in cui siano all'ordine del giorno delibere sulle linee programmatiche e organizzative di maggior rilievo per l'Associazione.

Partecipano al C.G.d.S. i Presidenti delle Sezioni, o loro delegati, e i componenti del Consiglio Direttivo.

Presiederà le riunioni il Presidente dell'Associazione o in sua assenza, nell'ordine, le persone indicate dall'Art. 6 in relazione alla presidenza dell'Assemblea Generale.

Il Consiglio Generale delle Sezioni ha funzioni consultive.

IV - PROVENTI ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 15

Il finanziamento ordinario dell'Associazione è assicurato dai Soci con il versamento della Quota Annuale fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Costituiscono proventi straordinari i contributi che l'Associazione riceve dai Soci, dall'Eni S.p.A. e da terzi, sia in denaro sia in prestazioni di supporti logistici e di servizi in via permanente o in occasione di manifestazioni.

V - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16

L'esercizio sociale e finanziario corrisponde all'anno di calendario e si chiude il 31 Dicembre di ciascun anno.

San Donato Milanese, 15 Giugno 2016

Luogo e Data Assemblea Straordinaria di Approvazione.

Il presente Statuto sostituisce il precedente approvato in data 16 Giugno 2010.
Copia dell'originale è depositato presso la Sede Legale.